



**REGOLAMENTO TRASPARENZA DEI TITOLARI  
DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE  
E DI GOVERNO**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**Approvato con deliberazione  
del C.C. n.30 del 23/9/2013**

## INDICE

<b>Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 – RACCOLTA, TENUTA E PUBBLICITÀ DEI DATI .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 4 – MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E RELATIVE SANZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>5</b>

## **Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza del Comune, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, in vigore dal 20 aprile 2013.

## **Art. 2 – OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI**

1. I titolari di cariche elettive e di governo sono tenuti a trasmettere, a scelta in modalità in via telematica e/o cartacea, all’Ufficio Segreteria Generale i seguenti documenti e informazioni riguardanti:
  - a. l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
  - b. il curriculum;
  - c. i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  - d. i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  - e. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

nonché una dichiarazione secondo la Legge con la dicitura: “SUL MIO ONORE AFFERMO che la succitata dichiarazione corrisponde al vero (utilizzando apposito modello predisposto – all. A), concernente le seguenti notizie ed informazioni:

- le dichiarazioni di cui all’art. 2 della Legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima Legge, come modificata dal D. Lgs. 33/2013, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

Quanto sopra in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 14, comma 1, lett. f) del D. Lgs 14.3.2013 n. 33”

2. I soggetti/amministratori indicati ai precedenti comma 1 dell’art. 2 e al comma 1 dell’art. 1 sono tenuti a presentare:
  - la documentazione iniziale entro due mesi dalla elezione del Sindaco e dei Consiglieri o dalla nomina degli Assessori e/o dalla nomina in carica pubblica e/o di governo.
  - una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale come previsto dall’art. 3 della Legge 5/7/1982 n. 441. Detta attestazione dovrà essere prodotta unitamente a copia della dichiarazione dei redditi entro 30 giorni successivi al termine previsto per le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e giuridiche per ogni anno di durata del mandato/incarico;

- una ultima dichiarazione al termine del mandato/incarico entro i successivi 90 giorni.e presentazione di copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro 30 gg. dalla scadenza del relativo termine di presentazione
3. La dichiarazione prevista dal presente articolo deve essere aggiornata ogni volta che si verificano variazioni dei precedenti dati già comunicati.

### **Art. 3 – RACCOLTA, TENUTA E PUBBLICITÀ DEI DATI**

1. L'Ufficio Segreteria Generale del Comune cura il ricevimento, la tenuta e la pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere trasmesse, da parte dei soggetti obbligati, mediante modalità telematica, preferibilmente tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo del Comune di Malnate o, alternativamente, in modalità cartacea.
3. Tutti i dati e informazioni dichiarati dagli amministratori e dagli altri soggetti, come pure eventuali allegati e le variazioni successive, sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", come prevista dall'art. 9 del D. Lgs 14.3.2013 n. 33.
4. I dati e le altre informazioni degli amministratori sono pubblicati anche per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, escluse le informazioni concernenti la situazione patrimoniale (art. 14, comma 2, D. Lgs. 33/2013).
5. I dati e le informazioni dei soggetti indicati al precedente art. 2 comma 2 (ossia, coniuge non separato e parenti entro il secondo grado, ove consenzienti) vengono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico o del mandato (art. 14, c. 2, D. Lgs 33/2013).

### **Art. 4 – MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E RELATIVE SANZIONI**

1. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti dal presente regolamento, il dirigente e/o responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale invita – con sollecito scritto – l'amministratore a presentare o ad integrare la dichiarazione (se già presentata), assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per la regolarizzazione, con avvertenza che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo comma 5. La stessa comunicazione trasmessa all'interessato è inviata per conoscenza al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale, che ne dà notizia alla seduta consiliare immediatamente successiva.
2. Nel caso in cui l'amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o a integrare la dichiarazione già presentata, il dirigente e/o responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Presidente del Consiglio comunale, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.
3. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il dirigente e/o responsabile dell'Ufficio

di Segreteria Generale, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, che ne dà notizia alla seduta consiliare immediatamente successiva.

4. Decorsi i termini previsti dal precedente comma 1, a carico dell'amministratore inadempiente è avviato il procedimento sanzionatorio ai fini del pagamento pecuniario.
5. Per le ipotesi di violazione di quanto indicato all'art. 2, commi 1 e 2 del presente regolamento sono stabilite le sanzioni amministrative sulla base di un importo compreso entro i limiti previsti dall'art. 47 del D. Lgs n. 33/2013, ossia un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila); gli importi per le diverse fattispecie sono stabiliti – in base ad un principio di proporzionalità, rendiconto e graduazione delle sanzioni, con riferimento all'eventuale recidiva ed alla parziale ottemperanza e/o mancata ottemperanza.
6. A norma di quanto previsto dall'art. 17 della Legge 24.11.1981 n. 681, l'Autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuata come appresso:
  - il Segretario Generale per le violazioni a carico del Sindaco
  - il Sindaco per le violazioni a carico degli altri amministratori.
7. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento e contestazione della violazione, l'amministratore può far pervenire al Segretario Generale scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La presentazione di scritti difensivi ha effetto sospensivo dei termini per il pagamento della sanzione.
8. Il Segretario Generale ed il Sindaco secondo le competenze, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
9. E' ammesso il pagamento rateale della sanzione secondo la disciplina vigente in materia, su istanza dell'interessato.
10. L'ordinanza di archiviazione o di ingiunzione di pagamento è pubblicata secondo le modalità già previste al precedente art. 3.
11. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio dalla Legge n. 689/1981.

#### **Art. 5 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, viene utilizzata l'apposita modulistica (allegato A) predisposta dall'Ufficio Segreteria Generale, che ne cura anche l'eventuale modifica, integrazione ed aggiornamento in relazione a sopravvenute esigenze tecniche e/o

nuove norme di legge in materia di obblighi di pubblicazione a carico dei componenti degli organi di indirizzo politico.

3. A norma dell'art. 49, comma 3, del D. Lgs n. 33/2013, le sanzioni ed i relativi importi indicati al precedente art. 4 si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del "Piano/programma triennale della trasparenza" (previsto dall'art. 10 del decreto) e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D. Lgs n. 33/2013 (20 aprile 2013).

**COMUNE DI MALNATE**

## PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE AMMINISTRATORI COMUNALI

Legge 05 luglio 1982 n.441 e DL 10 ottobre 2012 n.74 – ex legge 33/2013

CARICA: \_\_\_\_\_

Cognome	Nome
---------	------

REDDITI ANNO	
Dominicali	
Agrari	
Dei fabbricati	
Di lavoro dipendente e assimilati	
Di lavoro autonomo	
Di impresa	
Di partecipazione in società quotate e non quotate	
<b>Consistenza investimenti in:</b>	
Titoli obbligazionari	
Titoli di stato	
<b>Altre utilità finanziarie detenute anche tramite:</b>	
Fondi di investimento	
Sicav (società di investimento a capitale variabile)	
Intestazioni fiduciarie	

## BENI IMMOBILI REGISTRATI POSSEDUTI

### 1) FABBRICATI

n. ord.	Indicaz. app. beni	Partita Catastale	Ubicazione	Destinazione	Annotazioni

### 2) TERRENI

n. ord.	Indicaz. app. beni	Partita Catastale	Ubicazione	Destinazione	Annotazioni

## BENI MOBILI REGISTRATI POSSEDUTI

### 3) AUTOVETTURE

n. ord.	Indicaz. app. beni	Cavalli fiscali	Tipo	Anno Immatricolazione	Annotazioni

### 4) ALTRI BENI MOBILI

n. ord.	Indicaz. Appart.	Descrizione	Elementi di riconoscimento	Annotazioni

Sul mio onore affermo che la succitata dichiarazione corrisponde al vero.

La presente dichiarazione non comprende i beni e diritti del coniuge e dei parenti entro il secondo grado in quanto gli stessi non hanno dato il loro assenso. (1)

Malnate, li \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

1) depennare ove non necessario



Dichiaro inoltre, di esercitare funzioni di Amministratore o di Sindaco presso le seguenti società:

n. ord.	Società	Funzione svolta	Compenso

Sul mio onore affermo che la succitata dichiarazione corrisponde al vero.

Malnate, li \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Dichiarazione prevista dal regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale approvato con deliberazione consiliare n.30 del giorno 23 settembre 2013.

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 23 settembre 2013 con atto n. 30 esecutivo.

IL SINDACO  
SAMUELE ASTUTI

IL SEGRETARIO GENERALE  
ANTONELLA PIETRI

---

Il REGOLAMENTO è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 4/10 al 19/10/2013 per 15 gg. consecutivi senza opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, addì 21 ottobre 2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
ANTONELLA PIETRI